

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 24-09-2022

OGGETTO: ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA DETENUTA DALLA PROVINCIA DI RIMINI.

PREMESSO che:

– la Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

– il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale agli articoli 4 e 5 testualmente recita:

"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b),*

d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. *Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d),*

controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio - lancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999,

n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Lettera così modificata dall' art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 Giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art.22, comma 1, del medesimo D.Lgs n.100/2017;

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche

attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

TENUTO CONTO che, in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 175/2016, l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite sono di competenza del Consiglio Comunale e che le deliberazioni consiliari devono prevedere una motivazione analitica;

PRESO ATTO che la società:

- nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non ha necessità di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

ACCERTATO, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al sopra riportato articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

CONSIDERATO che:

- già da diversi anni i cambiamenti climatici hanno determinato un generale innalzamento delle temperature e una notevole riduzione della quantità delle precipitazioni piovose e nevose, tanto che il territorio del Comune di San Leo è sempre più spesso soggetto a crisi idriche, e ad incendi boschivi, risultando di vitale importanza effettuare investimenti per la manutenzione straordinaria delle condotte idriche e delle fonti idropotabili al fine di rispondere ai fabbisogni della popolazione ;

CONSIDERATO inoltre che

- l'acqua presente nel sottosuolo, in alcune zone affiora formando bacini naturali;
- che tali bacini, così come l'acqua presente in profondità, sono spesso causa di dissesti idrogeologici sull'intero territorio;

- la società Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A potrebbe essere interessata a realizzare a San Leo invasi utili sia per l'approvvigionamento idrico che per lo spegnimento delle aree boschive;
- che una corretta gestione delle acque permetterà anche di ridurre frane e smottamenti

RILEVATO inoltre, che è di primario interesse evitare un possibile dissesto idrogeologico che richiederebbe un notevole impiego di risorse umane ed economiche, con ulteriori costi che andrebbero a ricadere sulla Comunità amministrata;

ATTESO che nell'ambito delle attività del Comune di San Leo, riveste un ruolo importante ottimizzare l'uso delle risorse idriche ad uso potabile sia come miglioramento del servizio, sia come possibilità di evitare costi aggiuntivi;

CONSIDERATO l'interesse del Comune di San Leo ad entrare, in partecipazione, quale socio pubblico di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. che è il Gestore Unico delle fonti idropotabili della Romagna, mediante l'acquisto di una quota societaria attualmente detenuta dalla Provincia di Rimini;

PRESO ATTO che:

- Lo statuto della Società Romagna Acque – Società delle Fonti prevede all'articolo 8 che le quote possono essere cedute direttamente a società partecipate dagli Enti medesimi a capitale interamente pubblico. E' altresì ammessa la cessioni delle azioni da parte di Società partecipate degli Enti Locali a favore dei medesimi;
- Tutti i soci della Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. hanno manifestato il loro assenso e/o rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante, giusto quanto previsto nell'articolo 8 punto 3 e 4 dello statuto della medesima Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.;

RICHIAMATO l'art. 3 dello Statuto della Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. vigente, in cui si specifica che la stessa ha per oggetto:

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);

b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;

c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;

d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;

e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;

f) l'assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

2. *La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.*

3 *La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini."*

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 15 del 05/08/2021 avente per oggetto: *"Atto di indirizzo in ordine alla cessione di quote di partecipazione della Provincia di Rimini in Romagna Acque Società delle Fonti a favore dei Comuni dell'Alta Valmarecchia transitati in Provincia di Rimini con Legge 03/08/2009, n. 117"*, tra cui anche il Comune di San Leo;

PRESO ATTO:

- della nota della Provincia di Rimini acquisita al Protocollo di questo ente in data 29/03/2022 al n. 1955 con la quale comunica di voler procedere alla cessione di n. 7 azioni della Società Romagna Acque Società delle Fonti ai comuni di Casteldelci, Talamello, San Leo, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Montecopiolo;

- della nota di Romagna Acque Società delle Fonti acquisita al Protocollo di questo ente in data 16/05/2022 al n. 3094 con la quale comunica, che non essendo stato esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto in tutto o in parte delle azioni offerte in vendita dalla Amministrazione Provinciale di Rimini, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, le predette azioni potranno essere liberamente alienate;

DATO ATTO, che il prezzo di acquisto della quota di partecipazione corrispondente allo 0,000138% del capitale sociale di € 375.422.520,90 sarebbe pari ad euro 516,46 oltre a eventuali spese per la pratica di cessione;

TENUTO CONTO CHE lo schema del presente atto deliberativo è stato soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di San Leo, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

PRESO ATTO che il presente atto di acquisizione da parte di questo Ente della partecipazione nella società Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42 del del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PROPONE

1) Di approvare l'acquisizione della quota societaria pari allo 0,000138% del capitale sociale di

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 24-09-2022 COMUNE DI SAN LEO

Romagna Acque – società delle Fonti SpA detenuta dalla Provincia di Rimini corrispondendo al citato Ente la somma complessiva di euro 516,46 (cinquecentosedici/46).

2) Di dare atto che l'acquisto della quota avverrà mediante stipula di contratto di "Cessione di quote di Spa" da sottoscrivere tra il Comune di San Leo e la Provincia di Rimini, al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San Leo.

4) Di procedere all'iscrizione della quota sopracitata al patrimonio del Comune di San Leo tra le immobilizzazioni finanziarie, dando atto che con apposito provvedimento del competente Responsabile di Settore verrà impegnata la necessaria somma per l'acquisto di cui al punto 1).

5) Di autorizzare il Sindaco pro – tempore a compiere tutto quanto necessario per addivenire al perfezionamento dell'acquisto a favore del Comune di San Leo, opportunamente rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie nonché sottoscrivendo il relativo atto di acquisizione.

6) Di approvare lo Statuto della Società Romagna Acque Società delle Fonti SpA, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione:

- alla Società Romagna Acque Società delle Fonti SpA;
- alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

7) Di dare atto che la seguente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di San Leo ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

8) Di dare atto che lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del procedimento